

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 32

Adunanza 2 agosto 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI FAVRIA – 6^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 778 – 27549/2011

Sotto la presidenza del Vicepresidente GIANFRANCO PORQUEDDU si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, UGO PERONE e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Favria:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 16-10183 del 01/08/2003;
- ≡ ha approvato cinque Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 41/97;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 11/07/2011, il Progetto Preliminare della 6^ Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13/07/2011 (pervenuto il 18/07/11) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 106/2011);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 3.760 abitanti nel 1971, 4.323 abitanti nel 1981, 4.225 abitanti nel 1991 e 4.324 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico sostanzialmente costante, dopo il consistente incremento in corrispondenza del decennio '71-'81;
- ≡ superficie territoriale : 1.483 *ha* in zona pianeggiante. In base alla Capacità d'Uso dei Suoli, 507 *ha* appartengono alla Classe II[^]; è altresì caratterizzato dalla presenza di 12 *ha* di aree boscate;
- ≡ risulta compreso nel Circondario Provinciale di Ivrea, Sub-ambito "Area Rivarolo Canavese", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. all'art. 9.2.2. delle N.d.A.;
- ≡ sistema produttivo: il P.T.C. lo individua, all'art. 10.3 delle N.d.A. nel "Bacino di valorizzazione produttiva di Valperga", con i Comuni di Busano, Forno Canavese, Oglanico, Rivara, Salassa e Valperga;
- ≡ fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ≡ il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C) individuano il Comune come *centro turistico* di interesse provinciale;
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 13 e n. 35;
 - è interessato dal progetto della variante alla ex S.S. n. 460 (ora di competenza provinciale);
 - è servito dalla Ferrovia Canavesana (prevista da elettrificare dal P.T.C.);
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dall'acqua pubblica del Rio Favriasca;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della 6[^] Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 41 del 11/07/2011 di adozione, volti ad apportare alcune modifiche cartografiche – normative alle aree residenziali, produttive e agli insediamenti in area agricola del Piano vigente;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della 6[^] Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche:

- sulla base di una proposta concertativa di perequazione urbanistica su terreni di proprietà dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Torino, viene ampliata l'area residenziale di nuovo impianto *RN2*, lungo la S.P. n. 35 e identificata con l'acronimo *RN2e*, alla quale viene associata la porzione nord-occidentale dell'area a Servizi *Vp1* con destinazione impianti sportivi, ubicata su via Sant'Antonio, ed integrato l'art. 28 delle N.d.A. con delle prescrizioni attuative;
- stralcio dell'area con destinazione residenziale *RC7*, posta in fregio a via Monte Soglio e riclassificazione della stessa a verde privato;
- la porzione nord orientale dell'ambito *REa10* (Residenziale di recente formazione e riordino) viene riclassificata come *RC9b* (Residenziale dei completamento), oltre a rettificare l'art. 27 delle N.d.A. con l'introduzione di specifiche prescrizioni;

- con l'integrazione dell'art. 28 delle N.d.A. vengono indicate delle prescrizioni specifiche per l'attuazione dell'intera area *RN6*, assoggettata a SUE ma suddivisibile in comparti di intervento, procedendo ad una ripartizione degli oneri tra i vari comparti;
- si modifica la cartografia di due sub-ambiti produttivi di nuovo impianto *IN5a* e *IN5b* localizzando delle aree a Servizi di pertinenza agli insediamenti in questione, nella porzione a nord; si rettifica la viabilità di accesso e disimpegno dell'intero comparto, provvedendo infine ad integrare l'art. 32 delle N.d.A.;
- estensione dell'ambito produttivo *IC6a* su terreni con destinazione agricola normale;
- modifica dell'art. 33 delle N.d.A. per consentire nel PIP la realizzazione di ingressi carrai secondari con specifiche dimensioni;
- stralcio della previsione cartografica dell'area per "*strutture socio assistenziali private TA*" ubicata tra le Borgate Canavetti Simondini e Chiarabaglia e del rispettivo art. 36 delle N.d.A., con riclassificazione come area agricola. La capacità edificatoria viene accantonata;
- per consentire la realizzazione di infrastrutture per l'allevamento, la custodia e l'addestramento dei cavalli, viene modificato l'art. 35 delle N.d.A. inerente l'area *TR4* ubicata in Borgata San Giuseppe;
- viene modificato l'art. 37 delle N.d.A. alla voce "*Riutilizzo di strutture ex rurali*" per consentire anche per parti il recupero con cambio di destinazione d'uso e alla voce "*Strutture amovibili per la protezione dei foraggi*" per definire i parametri dimensionali e gli accorgimenti strutturali che limitino l'impatto visivo;
- indicazione nella cartografica del Piano della previsione di allargamento di Via Caporal Cattaneo per la realizzazione di un marciapiede;
- inserimento di un corpo di fabbrica mancante nella cartografia di Piano, al quale vengono ammesse le stesse possibilità di intervento edilizio dell'edificio principale;
- lieve traslazione verso ovest (1, 25 m) delle previsione viaria via delle Primule;
- adeguamento della cartografia indicando la perimetrazione dell'ambito *TS* così come definito dalla specifico PPE approvato.

La documentazione di Variante contiene altresì la verifica di conformità ai sensi dei commi 4 e 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), con il Piano Paesaggistico Regionale, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e sue Varianti, ed a seguito della Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, l'Organo Tecnico Comunale con nota del 30/03/2011 prot. n. 4269 esclude dalla V.A.S. la Variante in oggetto;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia in merito alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, prot. n. 79208/LB6 del 26/01/2011;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/09/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 25/07/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della 6^a Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Favria, adottato con deliberazione C.C. n. 41 del 11/07/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Favria la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to G. Porqueddu